

Segnalazione di illeciti e irregolarità di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (whistleblowing)

Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l'interesse pubblico e il principio di imparzialità.

Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l'attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.

La segnalazione spesso è percepita come qualcosa di negativo (fare la spia) o può generare il timore di ritorsioni. Può sembrare più semplice ignorare il problema piuttosto che segnalare un sospetto di irregolarità.

Per questa ragione è sorta l'esigenza di tutelare il dipendente che segnala illeciti accolta dalla legge n. 190/2012: con l'espressione **whistleblowing** si fa riferimento alla segnalazione come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l'interesse pubblico collettivo.

Forme e modalità della segnalazione

La segnalazione può essere presentata utilizzando le seguenti modalità:

- al Comune di Gosaldo mediante il canale informatico di whistleblowing attivato nell'ambito del progetto WhistleblowingPA all'indirizzo: <https://comunegosaldo.whistleblowing.it/#/>
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione accessibile all'indirizzo: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

Possono essere prese in considerazione anche segnalazioni anonime se sono ben circostanziate, dettagliate, in grado di far emergere fatti relazionati a contesti determinati riguardanti il Comune di Gosaldo, considerata l'impossibilità di richiedere eventuali approfondimenti.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione è affidato per legge il delicato compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi (come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC). La segnalazione ricevuta viene gestita dal RPCT garantendo la confidenzialità del segnalante.

Chi può segnalare

In Comune di Gosaldo i dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) possono segnalare illeciti e irregolarità.

Cosa si può segnalare

Non c'è una lista di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati. Il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità. I fatti corruttivi o illeciti comprendono l'abuso di poteri

Tavola Allegato 7 - Whistleblowing

per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'amministrazione.

Ad esempio i fatti comprendono anche sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Quindi il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica e il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni.

Cosa deve contenere la segnalazione

E' importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

Come stabilito nelle direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC la segnalazione in sintesi **deve contenere almeno:**

- I dati del segnalante (sono trattati tutelando la riservatezza);
- Il luogo (struttura) e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
- la chiara descrizione del fatto.

Inoltre la segnalazione **deve contenere ogni altra informazione** conosciuta o documento che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante (whistleblower) sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell'autore, è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto. In ogni caso non sono considerate giuridicamente le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Le notizie devono essere state acquisite durante lo svolgimento delle attività lavorativa.

Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione

Come richiede la legge l'identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell'eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il servizio informatizzato di segnalazione cura la riservatezza dei dati del segnalante separandoli dai dati del contenuto in modo da consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ricostruire l'identità solo se serve all'istruttoria (ad esempio per un confronto riservato), con i limiti già descritti.

La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.

Istruttoria

attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- cura l'istruttoria rispettando la **tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;**
- valuta i fatti;

Tavola Allegato 7 - Whistleblowing

- chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
- utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario può:

- predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
- inoltrare soltanto il contenuto della segnalazione evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza:
 - a soggetti terzi interni competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti;
 - a soggetti terzi esterni se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC).